



COMUNE DI BOGNANCO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Fraz. San Lorenzo, I 28842 Bognanco

Tel. 0324-234116/Fax 0324-234116

Posta elettronica: protocollo@comune.bognanco.vb.it

Posta certificata: comune.bognanco@pecentilocalit.vb.it

Prot. n. 3393

Ordinanza n. 8/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER INCOLUMITA' PUBBLICA MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA TERRENI IN PROSSIMITA' DELLA STRADA PROVINCIALE N.68 DELLA VALLE BOGNANCO E SU TUTTE LE STRADE COMUNALI

IL SINDACO

Vista la segnalazione pervenuta da parte della Provincia del VCO prot. 2680 del 20.08.2020, circa la necessità di pulizia e manutenzione dei terrazzamenti e terreni a salvaguardia della viabilità nonché per la pubblica incolumità;

Dato atto che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, della strada rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi, a cui il territorio Comunale è sovente interessato;

Dato atto che i proprietari dei terreni in stato di abbandono con evidente caduta di sassi dei terrazzamenti di contenimento dei terreni, che dovessero cadere sulla sede stradale, possono essere responsabili degli eventuali incidenti che si verificassero per incuria del fronte strada;

Ravvisata la necessità di ingiungere ai proprietari alla manutenzione dei terreni limitrofi alla strada Provinciale, nonché dei terrazzamenti che versano in precarie condizioni di stabilità, a tutela della pubblica sicurezza delle strade pubbliche interessate;

Visti gli artt. 29, 30, 32, e 33 D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (codice della strada) che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, dei fondi laterali delle strade;

Visto l'art. 26 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di attuazione);

Visto il D. Lgs. n. 267/00 art. 54;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

ORDINA

Ai proprietari o comproprietari responsabili in solido dei terreni lungo la Strada Provinciale n.68 della Valle Bognanco, nonché lungo le strade Comunali del territorio, di provvedere annualmente a quanto di seguito specificato:

Pulizia, e manutenzione dei terreni e dei muri di contenimento ritenuti pericolosi per la circolazione stradale, ovvero che a seguito di eventi calamitosi possano interessare caduta di materiale sulle strade, al fine di ovviare a situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e la circolazione dei veicoli e delle persone;

Si avverte che, in caso di mancato inadempimento, le operazioni sopraelencate potranno essere eseguite d'ufficio da parte dell'amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico dei proprietari interessati e comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa da € 173,00 a € 695,00 ai sensi dei citati articoli del Codice della Strada.

DISPONE

La massima pubblicità della presente Ordinanza tramite affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;

La pubblicazione all'Albo on-line e sul sito dell'Ente;


L'uff. di Polizia Municipale è incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

Copia dell'atto è inviata per conoscenza alla Provincia del V.C.O. ed ai Carabinieri Forestali dello Stato stazione di Domodossola e alla Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna e Foreste; alla Prefettura del V.C.O.

Si ricorda che i proprietari dei fondi sono responsabili civilmente e penalmente dei danni che si potrebbero verificare a persone e mezzi transitanti sulla rete stradale causati dalla mancata osservanza della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. del Piemonte entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

BOGNANCO, 22.10.2020



IL SINDACO
Mauro Valentini